



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (art. 51 L.R. 15/2015)

Deliberazione n. 94 del 29 SET. 2015

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra la Provincia Regionale di Messina, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014 ed il Tribunale di Messina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 c.9 e 187 c. 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.08.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001.

L'anno duemilaquindici il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.00, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dr. Filippo ROMANO, con i poteri del Consiglio Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI,

PREMESSO che, il Presidente della Regione Siciliana, con D.P. n. 542/GAB del 25.08.2015, ha nominato, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della L.R. n. 15 del 04.08.2015, il Vice Prefetto, Dr. Filippo Romano, quale Commissario Straordinario presso questo Ente, con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia Regionale, nelle more dell'insediamento degli organi di area vasta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015;

Vista la L.R. n. 26 del 20.11.2014;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

☒ Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

29 SET. 2015

Messina _____

Il Commissario Straordinario
Dott. Filippo Romano





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**"STAFF DEL PRESIDENTE"
UFFICIO "GABINETTO DEL PRESIDENTE"**

OGGETTO: "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 8/2014 ED IL TRIBUNALE DI MESSINA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 186 C. 9 BIS E 187 C. 8 BIS DEL C.d.S., DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 274 DEL 28.8.2000 E ART. 2 DEL D.M. 26.3.2001.

PREMESSO che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26.2.2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO che la Provincia Regionale di Messina (denominata "Libero Consorzio comunale" ai sensi della L.R. 8/2014) ha in fase di realizzazione un progetto denominato "Cura l'ambiente – Pensa al futuro" avviato sulla scorta di Protocolli d'Intesa sottoscritti con la Casa Circondariale di Messina e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, allo scopo di favorire percorsi di integrazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società di soggetti svantaggiati;

VALUTATA favorevolmente la opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

CHE le attività e le modalità di svolgimento delle stesse vengono formulate nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art 54 del D.Lgs 274/2000;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

VISTA la Convenzione rubricata al n. 1626 in data 24.07.2015, tra la Provincia Regionale di Messina ed il Tribunale di Messina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 c. 9/bis e 187 comma 8/bis, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001 e sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.3.2001, compete alla Provincia l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso terzi;

CHE la necessaria somma può trovare copertura al Cap. 3839 cod. 1070203 del Bilancio es. 2015 giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 3.03.2015;

RITENUTO, altresì, poter designare quale referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere – terminata l'esecuzione della pena – la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto e mantenga i rapporti con il Tribunale di Messina, il Funzionario Responsabile di Servizio Sig. Pietro Alito dipendente in atto assegnato alla X Direzione "Politiche Sociali e del Lavoro";

VISTE le LL.RR. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano L'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERI

APPROVARE la Convenzione tra la Provincia Regionale di Messina (denominata "Libero Consorzio comunale" ai sensi della L.R. 8/2014) ed il Tribunale di Messina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 c. 9/bis e 187 comma 8/bis, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001 e sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali, rubricata in data 24.07.2015 al n. 1626, disciplinante i rapporti reciproci tra i soggetti, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

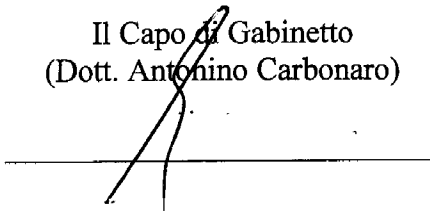
DARE ATTO che dalla Convenzione di che trattasi deriva quale unico onere per l'Ente, il pagamento dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso terzi, per ciascun soggetto inserito e che la somma necessaria può trovare copertura al Cap. 3839 cod. 1070203 del Bilancio es. 2015 giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 3.03.2015;

DESIGNARE il Sig. Pietro Alito, Funzionario Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro, quale soggetto deputato a mettere in atto tutte le azioni necessarie all'applicazione pratica della Convenzione medesima;

PRENDERE ATTO che lo svolgimento di programmi di giustizia ripartiva rivolti ad utenti del territorio non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale.

DARE, altresì, atto che la predetta Convenzione avrà durata fino al 31.12.2015.

Il Capo di Gabinetto
(Dott. Antonino Carbonaro)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Filippo ROMANO)



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. SCHEMA CONVENZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 28/07/2015

Il Capo di Gabinetto
IL DIRIGENTE
dott. A. Carbonaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 18/09/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 18/09/2015 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott.ssa *Maria Grazia Nelli*

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Filippo Romano)

Il Segretario Generale

Avv. M. A. CAPONETTI

Il Presente atto è pubblicato all'Albo

il giorno _____

Il Responsabile

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro Pubblicazioni

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

30 SET. 2015

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(L.R. n. 15 del 04.08.2015)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e
successive modifiche.

Messina, **29 SET. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. M. A. CAPONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

Collegio dei Revisori dei Conti

E-mail: revisori@provincia.messina.it

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA, DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE AI SENSI
DELLA L.R. N. 8/2014 ED IL TRIBUNALE DI MESSINA PER LO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 274 DEL 28/08/2000 E DELL'ART. 2 DEL d.m.
26/03/2001.**

I sottoscritti Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 476/Serv.Isp. del 18/09/2015, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio, nella loro funzione di controllo e di indirizzo,

VISTO il decreto legislativo 267/00;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ESAMINATA la proposta di convenzione di cui all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile;

ESPRIMONO parere

FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta della suddetta Convenzione da parte del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Provinciale.

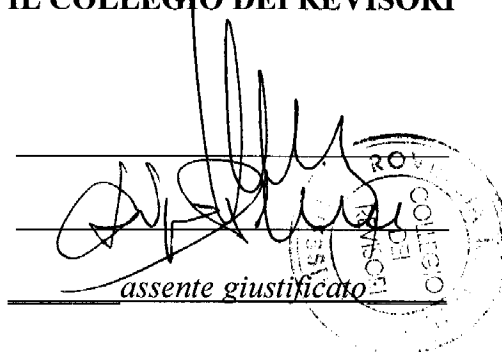
Messina, 22/09/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cannavò Francesco

Dott. Perrone Diego

Dott. Gervasi Giuseppe


assente giustificato

N° 1626 delle Rubriche
del 24.07.15

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ'
Ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e degli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater C.P. (legge n. 67/2014)

TRA IL TRIBUNALE DI MESSINA
E
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata "LIBERO CONSORZIO COMUNALE" ai sensi della L.R. n. 8/2014

Premesso che

- 1) a norma degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis Codice della Strada le pene detentive e pecuniarie per detti reati possono essere sostituite dal giudice con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.lvo 274/2000 n. 274, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 2) a seguito della legge n.67 del 28.04.2014, è stato introdotto, con l'art.168, bis, nel ns. Ordinamento Giuridico l'Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, che costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, rispondente ad esigenze specialpreventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Nell'ambito degli impegni del relativo programma di trattamento ai sensi dell'art.464 bis c.p.p., è, infatti, previsto lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (art.168 bis 3° comma), quale ***"prestazione gratuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazione, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato"***;
- 3) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 4) L'art. 2 c.1 del Regolamento d'esecuzione, adottato ai sensi dell'art.8 della l.67/14, con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88, prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale;
- 5) il Ministro della Giustizia, con atto del 16/7/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di pena per i reati previsti agli artt.186 e 187 del nuovo Codice della Strada e con il su citato Decreto ha ampliato la delega prevedendo anche la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova;
- 6) Preso atto che fra il Tribunale Ordinario di Messina e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Messina (UEPE) è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per lo svolgimento del lavoro di

pubblica utilità ai sensi del d.lv. 26/3/2001, in data 21/03/2012;

7) che ai sensi di detti protocolli l'UEPE si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva e quale attività non retribuita in favore della collettività durante la messa alla prova, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa, favorendo i contatti tra loro ed i Tribunali, oltre a svolgere funzioni di coordinamento nella fase esecutiva della sanzione sostitutiva e compiti di controllo e accompagnamento nel corso della messa alla prova;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del decreto legislativo n.274/2000 ovvero dall'art.1 comma 1 del D.M. nr.88/2015,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del **Dr. Antonino Totaro, Presidente del Tribunale ordinario di Messina**, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e **Provincia Regionale di Messina denominata "LIBERO CONSORZIO REGIONALE"** ai sensi della L.R. n. 8/2014 nella persona del legale rappresentante **Dott. Filippo Romano** (di seguito "l'Ente");

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente l'inserimento di condannati e/o imputati, sia alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 - 187 C.d.S., sia nell'ambito della Messa alla Prova come citato in premessa, presso le proprie strutture, ai fini dello svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

Tali attività dovranno avere per oggetto le prestazioni di lavoro previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26.03.2001 e dall'art.2 c.4 del decreto ministeriale 8.06.2015 n.88.

Art. 2

Modalità di svolgimento

Divenuto definitivo il provvedimento con il quale il condannato è sottoposto al lavoro di pubblica utilità e/o intervenuto il provvedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova, sarà cura del Tribunale inviare il dispositivo all'Ente.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati e/o imputati in conformità con quanto disposto nella sentenza, nel decreto penale di condanna o nel programma di trattamento art.464 bis c.p.p., nonché secondo uno specifico progetto che l'Ente elaborerà e/o ha elaborato con la collaborazione e secondo le indicazioni specificamente impartite dall'Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.

A tal fine l'Ente, ricevuto dall'Autorità Giudiziaria il provvedimento di condanna e/o di sospensione del procedimento per messa alla prova, prenderà contatto con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina allo scopo di elaborare e/o avviare, con la partecipazione del condannato/imputato, il programma lavorativo. Detto programma dovrà essere funzionale agli scopi sociali e di volontariato dell'Ente.

Il lavoro di pubblica utilità avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di detenzione e considerato, un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde alla prestazione, anche non continuativa, di due ore di attività lavorativa, ovvero uguale alla durata indicata nel provvedimento

di sospensione del procedimento per la messa alla prova ai sensi dell'art.464 quinquies c.p.p.. Nella predisposizione del progetto di lavoro si dovrà tenere conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/imputato. Per quanto riguarda poi la sanzione sostitutiva del LPU essa non può avere una durata di più di sei ore settimanali. Su richiesta del condannato - o comunque con il consenso di quest'ultimo - e previa approvazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, per il tramite dell'UEPE (fermo restando che due ore di lavoro equivalgono ad una giornata lavorativa) potrà prevedersi un maggiore numero di ore lavorative settimanali. Riguardo alla messa prova l'attività non retribuita in favore della collettività non potrà avere una durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi. In entrambi i casi la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, e dal comma 1 dell'art.3 del D.M. 8 giugno 2015 n.88, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato/imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono da individuare nel Presidente dell'Ente, il quale potrà delegare tali funzioni ad altro soggetto, organico all'Ente, indicandolo specificamente nel programma lavorativo di cui all'art. 2 della presente Convenzione. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all'U.E.P.E. eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del d.lv. 274/2000.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze e per i volontari in servizio presso l'Ente medesimo, ove tali servizi siano già predisposti.

L'Ente si impegna, altresì, a rispettare tutti le ulteriori prescrizioni descritte all'art.3 D.M. nr.88/2015.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Organizzazione ospitante l'assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il lavoro di pubblica utilità si svolge conformemente al programma lavorativo di cui all'art. 2 della presente Convenzione e sotto la vigilanza dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.

L'Ente ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Autorità Giudiziaria procedente ed

all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, e o dell'impegno dell'imputato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo 274/2000 (ed in particolare se il condannato/imputato, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo di lavoro o se ne allontani, se si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena e/o del procedimento di sospensione per messa alla prova, il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative del condannato/imputato e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere una relazione - da inviare all'U.E.P.E. - che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato/imputato. Sarà cura dell'U.E.P.E., sulla scorta di detta relazione e delle opportune verifiche, informare senza ritardo l'Autorità Giudiziaria procedente.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione ed oneri

La presente convenzione ha la durata sino alla data **31.12.2015** ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria- Foro di Messina

Copia della presente Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia come sancito dall'art.5 D.M. nr.88/2015.

Messina, li 24.7.2015

Per il Tribunale di Messina

Il Presidente

Per l'Ente

PROVINCIA DI MESSINA
La presente copia, contenente di n. 4
pagine, è conforme all'originale depositato
agli atti del Gabinetto della Presidenza
Messina, 24/07/15 A. CAPO DI GABINETTO